



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. **24** del **17/04/2018**

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "EX CONSORZIO AGRARIO". ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004.

L'anno **2018**, il giorno **17** del mese di **APRILE** presso il Municipio comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
CAMPANA Piera	Sindaco	Presente
CRIVELLARO Francesco	Vice Sindaco	Presente
SILVESTRI Sebastiano	Assessore	Presente
PONCATO Francesca	Assessore	Assente
SPINELLO Monia	Assessore	Presente

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**.

L'Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "Ex Consorzio Agrario". ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Breganze è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina", predisposto con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04) che è stata pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il comune di Breganze si è dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2009 (delibera pubblicata nel BUR Veneto n. 50 del 19/06/2009);
- Il Comune di Breganze ha apportato successivamente cinque varianti al Piano degli Interventi e precisamente:
 - a) Variante n. 1 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 2.08.2011;
 - b) Variante n. 2 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 24.09.2012;
 - c) Variante n. 3 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 11.06.2013;
 - d) variante n. 4 al 1° Piano degli Interventi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3.10.2013;
 - e) variante n. 5 al 1° Piano degli Interventi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2016;
- L'Amministrazione Comunale ha provveduto alla formazione del 2° Piano degli Interventi, in attuazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal P.A.T.I. e del documento programmatico (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.10.2015) e sulla scorta delle proposte pervenute a seguito dell'avviso pubblico in data 15.06.2016 prot. n. 7749; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 7.03.2017, il Comune di Breganze si è dotato del 2° Piano degli Interventi (P.I.);
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018 è stata approvata la variante n. 1 al 2° Piano degli Interventi.

VISTA l'istanza presentata dalla Società "COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede a Marostica in Via Montello, 22, in data 1.06.2017 al n. 7015 di prot., di approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Ex Consorzio Agrario" e riguardante l'area posta nell'intersezione tra Via F.lli Scotton, Via Don A. Battistella e Via Gen. Maglietta;

RICHIAMATA la nota del 13.06.2017 prot. n. 7444, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo a sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la nota del 28.06.2017 prot. n. 8232, con la quale è stata richiesta la presentazione

di documentazione integrativa e/o prevista dall'art. 19, comma 2 della L.R. n. 11/2004 e dagli artt. 55, 56 e 57 del Regolamento Edilizio;

VISTE le integrazioni in data 7.11.2017 al n. 13882 di prot., in data 27.11.2017 al n. 14785 di prot. ed in data 26.03.2018 al n. 4162 di prot., che hanno portato alla sostituzione parziale/integrale di tutti gli elaborati presentati inizialmente;

PRECISATO che la Società "COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOCIETA' COOPERATIVA" è proprietaria del 100% degli immobili compresi nell'ambito del piano, in quanto è titolare esclusiva della proprietà degli immobili situati nel Comune censuario e amministrativo di Breganze (Provincia di Vicenza), insistenti sui mappali 287 – 377 – 457 – 369 – 294 – 295 – 296 - 302 del foglio n. 7 del Catasto Terreni;

CONSIDERATO che l'area in esame ricade nel vigente Piano degli Interventi in "Zona Commerciale soggetta a Strumento Urbanistico Attuativo n. 2- ambito soggetto ad accordo n. 3", con l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo, qui denominato «Piano di Recupero di iniziativa privata Ex Consorzio Agrario»;

VISTO il progetto del Piano di Recupero a firma dell'Arch. Tognetti Stefano, con studio professionale a Breganze in Via 5 Martiri, 11 e dell'ing. Zilio Alessandro, con studio professionale a Marostica in Via Mazzini, 58;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, in data 13.03.2018 prot. n. 6025, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 17.08.1942, n. 1150;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 10.04.2018 con verbale n. 2;

CONSIDERATO che:

- l'intervento ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale (mt. 200) prevista dall'art. 338, come da ultimo modificato dalla L. 166/2002, in area che era stata in precedenza oggetto di riduzione ai sensi del decreto prefettizio in data 31.03.1958 che disponeva: *"La zona di rispetto del cimitero del capoluogo di Breganze, viene così stabilita: metri 50 dal muro di cinta del cimitero"*;
- il medesimo articolo 338, al comma 7, dispone: *"All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457"*;
- l'intervento previsto nel piano attuativo in esame è volto principalmente al recupero del complesso edilizio esistente, con la riorganizzazione sia dei volumi edilizi, sia della viabilità e la creazione di nuovi spazi pubblici;
- il volume del nuovo insediamento è comunque inferiore a quello degli esistenti ricadenti entro la fascia di rispetto (mc. 7.161,12) incrementato del 10 per cento (mc. 7.877,23);
- l'intervento risulta separato dal complesso cimiteriale per la presenza della strada provinciale, senza dimenticare che tra questa e il cimitero insiste il notevole complesso dello stabilimento enologico;
- l'intervento comporta un allontanamento degli edifici dal cimitero;

PRESO ATTO del parere del Responsabile dell'Area n. 4 – Infrastrutture – Ecologia, in data 11.04.2018 prot. n. 4819, in merito alle opere di urbanizzazione riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche, l'illuminazione, la viabilità di interesse comunale e l'isola ecologica;

PRESO ATTO del parere del Responsabile dell'Area Polizia Locale, in data 16.04.2018 prot. n. 4990, per quanto attiene la normativa dettata dal Codice della Strada;

VISTA la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta in data 16.10.2017 dal Dott. Paolo Scopel e dal Dott. Massimo Manera, di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995, n. 447 e D.P.C.M. 5.12.1997;

VISTA la relazione tecnica per la procedura di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, a firma dell'arch. Stefano Tognetti, dell'ing. Alessandro Zilio e del Dott. Geol. Lilia Viero, in data 5.04.2017, aggiornata in data 22.01.2018, in cui si attesta che non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione d'incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R.V. n. 1400/2017, in cui si attesta che l'attuazione del piano di recupero non ha incidenze significative negative sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 ed in particolare sul SIC denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";

VISTA la verifica di compatibilità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica, in data settembre 2017, redatta dal Dott. Geol. Luigi Stevan;

VISTA la relazione e valutazione di compatibilità idraulica, redatta dall'ing. Zilio Alessandro, in data 5.04.2017;

VISTO il nulla osta in data 18.12.2017 prot. n. 014509 rilasciato da Vi.Abilità S.r.l., per apertura accesso carraio, modifica intersezione e modifica impianto semaforico, all'interno del centro abitato, ai sensi degli artt. 20-21-22-39-40-41 del D.Lgs. n. 285/92;

PRESO ATTO del parere favorevole, con condizioni, in data 12.06.2017 prot. n. 229153, rilasciato dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, in merito allo studio di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009;

VISTA la documentazione per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, costituita dal Rapporto Ambientale Preliminare, a firma dell'arch. Tognetti Stefano, dell'ing. Zilio Alessandro e del Geol. Viero Lilia;

DATO ATTO che:

- o E' stato redatto il Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. n. 152/2006 che dispongono che tutti i processi pianificatori siano accompagnati dalla procedura di VAS, intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione e vista la deliberazione della Giunta Regionale del veneto n. 1717 del 3.10.2013 di presa d'atto del parere n. 73 del 2.07.2013 della Commissione Regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 40, comma 1 della L.R. n. 13/2012 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della L.R.V. n. 4/2008" adeguandolo, qualora necessario, ai contenuti del PUA adottato. Si da atto che la verifica prenderà avvio nel momento successivo all'adozione del PUA e si concluderà con il parere della Commissione Regionale VAS, pertanto, a seguito della comunicazione da parte del Comune della avvenuta adozione del PUA, tutta la documentazione sarà trasmessa direttamente alla competente struttura regionale a cura del soggetto proponente il PUA dandone contestuale comunicazione al Comune;
- o La verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS, qualora richiesta, sono presupposto per l'approvazione del PUA e pertanto, nelle more della comunicazione da parte della Regione del

parere motivato di competenza, il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004 è interrotto;

RITENUTO che il PUA risulta conforme al 2° Piano degli Interventi vigente;

RITENUTO che gli elaborati del presente piano attuativo non contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, e pertanto non è possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, per le edificazioni in esso previste (art. 23, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);

DATO ATTO che, in riferimento alla legge regionale 06.06.2017, n. 14 –*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23.04.2004, n. 11*, entrata in vigore il 24.06.2017, l'art. 13, comma 4, lett. b), fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, come nel caso in esame, in quanto il piano è stato presentato il 1.06.2017 e, comunque, trattasi di area ubicata all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) e dell'art. 13 c.9 della suddetta L.R. n. 14/2017, come individuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2017;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione del Piano di Recupero in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- o Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
- o Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- o Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del Territorio”, ed in particolare l'art. 20 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo”, secondo il quale il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato dalla giunta comunale;
- o Legge Regionale n. 14 del 06.06.2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

RILEVATO, quindi, che la procedura per l'adozione è quella prevista dai commi 1 e 3, art. 20, della legge regionale n. 11 del 23.04.2004;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che la competenza a termini della legge regionale 23.04.2004, n. 11 si radichi, per il provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area n. 3 – Urbanistica – Edilizia (regolarità tecnica) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa del Segretario Comunale di cui all'art. 36, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 L.R. n. 11/2004, **il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex Consorzio Agrario"**, presentato dalla Cooperativa Dei Consumatori Società Cooperativa, in data 1.06.2017 al n. 7015 di prot., successivamente integrato in data 7.11.2017 al n. 13882 di prot, in data 27.11.2017 al n. 14785 di prot., ed in data 26.03.2018 al n. 4162 di prot., con la sostituzione parziale/integrale di tutti gli elaborati, e redatto dall'arch. Tognetti Stefano e dall'ing. Zilio Alessandro, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, come composto dai seguenti atti ed elaborati che vengono acquisiti in atti dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia:

- 1 - Tav. 1 - Inquadramento - Estratti cartografici (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 2 - Tav. 2 - Stato di Fatto – Pianta (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 3 - Tav. 3 - Stato di Fatto - Calcolo volumi edifici esistenti (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 4 - Tav. 4 - Stato di Fatto - Schema reti tecnologiche (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 5 - Tav. 5 - Stato di Fatto - Sezioni stradali (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 6 - Tav. 6 - Stato di Progetto - Planimetria standards (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 7 - Tav. 7 - Stato di Progetto - Planimetria finiture (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 8 - Tav. 8 - Stato di Progetto - Reti tecnologiche (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 9 - Tav. 9 - Stato di Progetto - Barriere architettoniche, Impianto semaforico, Segnaletica stradale (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 10 - Tav. 10 - Stato di Progetto - Sezioni tipo (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 11 - Tav. 11 - Stato di Progetto - Sezioni Stradali (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 12 - Tav. 12 - Stato di Progetto - Isola ecologica (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 13 - All. A - Relazione Tecnica Illustrativa (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 14 - All. B - Norme Tecniche di Attuazione (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 15 - All. C - Relazione Tecnico descrittiva per l'eliminazione delle barriere architettoniche (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 16 - All. D - Documentazione Fotografica (prot. n. 7015 del 1.06.2017);
- 17 - All. F - Prontuario per la mitigazione Ambientale (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 18 - All. G - Verifica di compatibilità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica (prot. n. 13882 del 7.11.2017);
- 19 - All. H - Relazione e valutazione di compatibilità, comprendente la relazione idraulica e la tav. n. 1 Valutazione compatibilità idraulica (prot. n. 7015 del 1.06.2017);
- 20 - All. I - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Ambientale Preliminare (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 21 - All. L - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - Relazione Tecnica per la procedura di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 22 - All. M - Schema di convenzione (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 23 - All. N - Capitolato Speciale di Appalto (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 24 - All. O - Computo Metrico Estimativo (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
- 25 - Planimetria per l'individuazione delle aree da cedere al Comune e/o vincolare ad uso pubblico (allegato sub A allo schema di convenzione);
- 27 - Valutazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 13882 del 7.11.2017);

a condizione:

- o **dell'esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S.**, cui dovrà provvedere direttamente la ditta richiedente per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale così come indicato nel parere n. 73 del 2.07.2013 della Commissione Regionale VAS approvato con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1717 del 3.10.2013, quale presupposto per la successiva approvazione del PUA;
- o **che prima della sua approvazione, vengano ottemperati i seguenti perfezionamenti:**
 - sia migliorata e sviluppata l'analisi del sistema del verde, privilegiando la tutela del verde storico esistente, definendo il tutto ad una scala di maggior dettaglio;
 - l'accesso a nord del tratto di viabilità che si immette su Via F.lli Scotton (indicato come area scoperta privata di mq. 244,94 nella Tav. 6) venga dotato di idonei sistemi (dissuasori mobili a

scomparsa o sbarra) che ne permettano l'utilizzo in uscita ai soli mezzi dedicati al carico- scarico merci da parte dei fornitori;

- in uscita da Via F.lli Scotton sia previsto l'obbligo di svolta a destra;
 - l'istanza per il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione, dovrà essere corredata di progetto illuminotecnico di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 17/2009;
2. Di dare atto che gli elaborati del presente piano attuativo non contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, e pertanto non è possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, per le edificazioni in esso previste (art. 23, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);
 3. Di dare atto che compete al Responsabile dell'Area n. 3 di depositare il piano in argomento entro 5 giorni presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'ente e mediante l'affissione di manifesti;
 4. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta richiedente la quale dovrà provvedere direttamente alla attivazione della procedura di valutazione ambientale, così come indicato nel parere n. 73 del 02.07.2013 della Commissione Regionale Vas, approvato con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 1717 del 03.10.2013;
 5. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS, qualora richiesta, sono presupposto per l'approvazione del PUA e pertanto, nelle more della comunicazione da parte della Regione del parere motivato di competenza, il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 20 della L.R. 11/2004 è interrotto;
 6. Di subordinare l'approvazione del Piano all'acquisizione dei seguenti pareri da parte di:
 - U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 230 del TULLSS;
 - Regione Veneto in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
 7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso;
 8. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio e comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 17/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
URBANISTICA EDILIZIA**

F.toBattistello geom. Valentino

OSSERVAZIONI sulla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 36 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: FAVOREVOLE

Breganze, li 17/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tedeschi Dott.ssa Caterina

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 19/04/2018 al giorno 03/05/2018.

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, li 19/04/2018

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 19/04/2018

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

istruttrice direttiva amministrativa

Alessandra Guzzonato